

Roma, 16 marzo 2012

Verbale di accordo

che definisce un percorso graduale per l'accesso alla qualifica di "**Assistente Rete**" (BS) nelle unità tecniche di distribuzione riservato a personale ex operaio per il quale l'azienda abbia valutato potenzialità di evoluzione professionale

Tra

Enel Distribuzione S.p.A., rappresentata da Quaranta, Contino, De Luca

e

Filctem-Cgil, rappresentata da Morselli, Berni, Sorrentino

Flaei-Cisl, rappresentata da De Masi, Arca, Losetti, Mancuso, Meazzi, Testa



Uilcem-Uil, rappresentata da Pascucci, Marcelli, Fasetti

Premesso che

- Enel Distribuzione ha individuato, nell'ambito del personale assunto come operaio, alcuni dipendenti che, per caratteristiche personali, preparazione scolastica, capacità espresse nell'attività lavorativa e comportamenti concretamente messi in atto, ritiene abbiano le potenzialità per accedere alla qualifica di "**Assistente Rete**" (BS) in unità tecniche di distribuzione entro un arco di tempo definito;
- I dipendenti così individuati hanno accettato di prendere parte a questo percorso che, da un lato, impegna l'azienda ad affidare al lavoratore attività con progressiva sempre maggiore ampiezza, autonomia e responsabilità e ad una corrispondente crescita in termini di inquadramento; e, dall'altro, impegna il lavoratore ad investire nella nuova attività e ad acquisire, ove previste, nuove abilitazioni/qualificazioni;

le Parti convengono quanto segue:

Il presente accordo si applica esclusivamente ai lavoratori che, assunti come operai, abbiano maturato un'esperienza significativa in attività tecnico-operative di distribuzione, e che sulla base di una valutazione delle esigenze aziendali e delle loro potenzialità di crescita professionale, abbiano ricevuto una proposta alla quale volontariamente abbiano aderito di inserimento nel percorso di sviluppo professionale, qui di seguito disciplinato, per l'accesso alla qualifica "**Assistente Rete**" (BS) in unità tecniche, tecnico-specialistiche e specialistiche di distribuzione.



I lavoratori destinatari del presente accordo sono stati individuati in relazione ad effettive esigenze di immissione di personale "impiegato" nelle unità di appartenenza/destinazione, oltreché sulla base di una valutazione dell'azienda sulle potenzialità di apprendimento e di crescita professionale individuale.

Al personale così individuato verranno progressivamente affidate attività che consentano loro di esprimere un contributo professionale di maggior valore, fino al conseguimento della qualifica di **Assistente Rete** (BS).

Il percorso di progressivo graduale affidamento di attività/responsabilità verrà articolato in periodi di 18 mesi ciascuno, quale che sia il livello di inquadramento di partenza del singolo dipendente, al termine del quale verrà effettuato un colloquio diretto a verificare la corrispondenza tra attività assegnate e livello di maturazione professionale.

All'esito pienamente positivo della valutazione farà seguito il riconoscimento del superiore livello di inquadramento, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di effettuazione del colloquio.

La durata complessiva effettiva del percorso è variabile in relazione alle capacità del singolo lavoratore, ed è commisurata, in linea di principio, al livello professionale e di inquadramento di partenza.

Il percorso di evoluzione di carriera, ove la verifica non abbia dato esito pienamente positivo, può essere prolungato, al fine di consentire al dipendente di conseguire la maturazione professionale richiesta; oppure interrotto nel caso in cui l'azienda valuti che siano venute meno le potenzialità di sviluppo inizialmente ipotizzate; o anche sospeso, per non più di 12 mesi, in caso di assenza per malattia di lungo periodo o aspettativa. Il percorso si conclude anche nel caso in cui il lavoratore venga destinato ad attività diverse da quelle tecniche o tecnico-operative di distribuzione in relazione alle quali è stato avviato.

Le Parti si danno atto che il presente accordo – che ha carattere sperimentale, transitorio, e non suscettibile di applicazione in via analogica ad altri casi oltre quelli individuati dall'azienda con i criteri indicati alla data di efficacia dell'intesa - non configura in alcun modo un meccanismo automatico di progressione di carriera e non impegna l'azienda a dare corso ad alcun tipo di riconoscimento se non a seguito di una valutazione sulla effettiva avvenuta crescita professionale, di esclusiva competenza e responsabilità aziendale, nelle attività/responsabilità affidate.

L'azienda provvederà a comunicare al personale interessato il suo inserimento nel percorso; percorso che ad ogni effetto si considera convenzionalmente che abbia inizio a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di efficacia del presente accordo.

Con la medesima decorrenza i citati lavoratori verranno utilizzati esclusivamente in attività tecniche e/o tecnico-operative o specialistiche come "impiegati" nella nuova unità di appartenenza, e cesserà nei loro confronti ogni trattamento o riconoscimento derivante dal

precedente inserimento in attività operative come "operai" e ogni assegnazione di strumenti o dotazioni informatiche alle stesse collegate.

Le Parti si danno atto che nei confronti dei lavoratori inseriti nel percorso di cui al presente accordo non si applica quanto previsto dalla normativa contrattuale nazionale valevole per i dipendenti Enel in materia di "trattamento diplomati" (art. 19 CCL Enel 21 febbraio 1989).

L'Azienda provvederà a fornire alle Segreterie regionali delle organizzazioni sindacali informazioni in merito all'entità del personale inserito nel percorso e all'andamento dello stesso nel tempo.

L'accordo decorre dal 1° aprile 2012.

Dopo un congruo periodo di applicazione dell'accordo, le Parti si incontreranno a livello nazionale per una verifica dell'intesa.

